

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 718

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'interno**
(MARONI)

col **Ministro di grazia e giustizia**
(BIONDI)

col **Ministro del tesoro**
(DINI)

e col **Ministro della sanità**
(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	7
Testo dell'Accordo	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il carattere transnazionale del crimine organizzato e del traffico di droga che lo alimenta e le persistenti connessioni dei gruppi terroristici che travalicano i confini dei singoli Stati richiedono una cooperazione internazionale sempre più intensa, in grado di assicurare risposte rapide ed efficaci alle azioni criminali.

In tale quadro si colloca la fitta rete di accordi che l'Italia ha stretto con ventiquattro Paesi e nella quale rientra anche l'accordo con il Cile firmato a Roma il 16 ottobre 1992.

Si tratta di un testo che fornisce il quadro giuridico per le operazioni comuni delle Parti in tale complesso settore.

Rientrano nel suo ambito anzitutto lo scambio delle informazioni, delle esperienze e delle conoscenze tecnologiche, di notizie e di dati relativi a fatti e persone coinvolte nelle attività criminose nonché,

naturalmente, l'aggiornamento costante di tali indispensabili elementi di conoscenza.

Caratteristica principale della cooperazione che i due Paesi intendono avviare nei tre settori del terrorismo, della criminalità organizzata internazionale e della lotta al narcotraffico, è lo scambio di esperti e specialisti sia per consentire una migliore, reciproca conoscenza dei metodi e delle tecniche operative sia anche per favorire la creazione di una intesa personale tra coloro che nei due Paesi sono impegnati su tale fronte.

L'accordo prevede che l'attività di cooperazione, come sopra delineata, si svolgerà sotto l'impulso, il controllo ed il coordinamento di un comitato bilaterale composto da alti funzionari, che avrà non solo il compito di verificarne periodicamente i risultati ma anche di proporre nuove iniziative e progetti comuni.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della Convenzione tra l'Italia ed il Cile in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di droga, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Art. 1. - Viene istituito un Comitato bilaterale per l'esame dei programmi operativi; le relative riunioni si terranno annualmente a Santiago del Cile. Nell'anno 1994, si prevede di inviare 6 funzionari italiani, con una permanenza di quattro giorni in detta città; la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 150.000 al giorno × 4 giorni × 6 persone) =	L.	3.600.000
--	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 110 al cambio di lire 1.600 = lire 176.000, cui si aggiungono lire 53.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo complessivo di lire 229.000 viene ridotto di lire 76.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 153.000 × 6 persone per 4 giorni) =	»	3.672.000
--	---	-----------

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Santiago del Cile - tariffa ridotta (lire 5.500.000 × 6 persone) =	»	33.000.000
---	---	------------

TOTALE ONERE (Art. 1, comma 1) ...	L.	<u>40.272.000</u>
------------------------------------	----	-------------------

Art. 4. - Per ampliare la cooperazione nel settore tecnico, si prevede lo scambio di esperti e specialisti; per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella ipotesi che il nostro paese possa ospitare annualmente a decorrere dal 1994 nove unità per un periodo di quindici giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 150.000 × 9 persone × 15 giorni)	L.	20.250.000
spese di assicurazione per l'intera missione (lire 100.000 × 9 persone) =	»	900.000

Inoltre, nell'ipotesi dell'invio annuo a Santiago del Cile di tre esperti nazionali, i relativi oneri si limitano alle sole spese di viaggio che sono così indicate:

biglietto aereo A/R Roma-Santiago del Cile (lire 6.100.000 × 3 persone) =	L.	18.300.000
TOTALE ONERE (Art. 4, comma 2 e 4) ...	L.	39.450.000

Art. 4, lettera *b*). - Al fine di migliorare i servizi di prevenzione dei reati, si terranno appositi corsi di formazione. Il relativo onere viene limitato alle sole spese di soggiorno. Nell'ipotesi che il nostro Paese possa capitare annualmente a decorrere dal 1994, tre unità per un periodo di quindici giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 150.000 × 3 persone × 15 giorni) =	L.	6.750.000
spese di assicurazione per l'intera missione (lire 100.000 × 3 persone) =	»	300.000
TOTALE ONERE (Art. 4, lettera <i>b</i>), comma 5) ...	L.	7.050.000

Art. 4, lettera *b*) e lettera *c*). - Per incrementare i programmi rivolti alla repressione della criminalità organizzata e del traffico di droga, si prevede di tenere appositi convegni e seminari; sulla base dei costi sostenuti in analoghe iniziative, la relativa spesa annua è di lire 20.000.000.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1994 è di lire 106.772.000 annue. In cifra tonda lire 107.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 107 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA.

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica del Cile, in rappresentanza dei rispettivi Governi, riconoscono l'efficace cooperazione già esistente tra i rispettivi Paesi.

Attesa, peraltro, l'esigenza di realizzare più incisive forme di coordinamento dell'attività di informazione, analisi e repressione del terrorismo internazionale, della criminalità organizzata e del traffico degli stupefacenti.

CONVENGONO

1. Per decisione congiunta dei Governi Italiano e Cileno viene istituito un Comitato bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico degli stupefacenti.
2. Il Comitato bilaterale opererà sotto la Presidenza del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e del Ministro dell'Interno della Repubblica del Cile e comprenderà i Rappresentanti dei competenti Dicasteri, i Responsabili delle Forze dell'Ordine, nonché esperti nei particolari settori.
Le due delegazioni saranno integrate con un rappresentante del rispettivo Ministero degli Affari Esteri.
Rappresentanti di altri Dicasteri o Enti possono inoltre essere invitati a prendervi parte, qualora opportuno, previo reciproco accordo tra i due Governi.
3. Il Comitato bilaterale si incontrerà regolarmente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta necessario per discutere particolari questioni di natura urgente.
4. Al fine di rendere sempre più efficace e concreta la collaborazione tra i due Paesi, la cooperazione tenderà a realizzare nei vari settori i seguenti obiettivi:
 - a) **TERRORISMO**
 - scambio di informazioni sui gruppi terroristici, sugli eventi e sulle tecniche utilizzate dai medesimi;
 - aggiornamento sulle attuali minacce del terrorismo nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarle, attraverso la formalizzazione di scambi di esperti;
 - scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei e marittimi, allo scopo anche di migliorare costantemente gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti ed i porti, adeguandoli al livello di minaccia del terrorismo internazionale.
 - b) **CRIMINALITA' ORGANIZZATA**
 - scambio continuo di informazioni, notizie e dati attinenti alle attività delittuose organizzate, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
 - scambi di esperti delle Forze di Polizia per svolgere attività in modo coordinato;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- approntamento di misure comuni volte a prevenire le conseguenze delle attività finanziarie derivanti dai fatti illeciti contemplati nel presente accordo;
- scambio di specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti, sulle loro esperienze in materia di lotta contro la criminalità organizzata, nonché dei testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità;
- scambio di notizie anche su mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché delle reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine, saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento;
- organizzazione di incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.

c) TRAFFICO DI DROGA

- scambio di informazioni e delle relative fonti, notizie e dati attinenti al traffico illecito di droga, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- costante, reciproco aggiornamento dei dati sull'andamento del fenomeno droga, delle metodologie e delle strutture organizzative predisposte per prevenirlo;
- cooperazione nel campo della ricerca e degli studi avviati nei due Paesi per la riabilitazione delle tossicodipendenze;
- organizzazione di incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga.

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui tra le Parti si procederà alla notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uso previste.

Redatto in Roma il 16 ottobre 1992, in due originali in lingua italiana e castigliana, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lionel Maunier

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA DEL CILE

[Signature]

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi
per copia conforme



A. C...

